

REGOLAMENTO (CE) N. 1081/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2005

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato spagnolo di granturco detenuto dall'organismo di intervento slovacco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento ⁽²⁾, i cereali detenuti dagli organismi di intervento devono essere venduti nell'ambito di procedure di gara e a condizioni di prezzo tali da evitare perturbazioni del mercato.
- (2) A seguito delle difficili condizioni climatiche che hanno colpito gran parte della Spagna, nel corso della campagna 2005/2006 la produzione di cereali subirà una forte riduzione. A livello locale questa situazione ha già determinato un aumento dei prezzi e causato agli allevatori e all'industria dei mangimi difficoltà di approvvigionamento a prezzi competitivi.
- (3) La Slovacchia dispone di ingenti scorte di granturco di intervento che è opportuno riassorbire.
- (4) È opportuno pertanto rendere disponibili sul mercato spagnolo dei cereali le scorte di granturco detenute dall'organismo di intervento slovacco le quali, in considerazione del fabbisogno di approvvigionamento dei produttori del sud della Spagna, risultano particolarmente rispondenti alla domanda degli operatori.
- (5) Per garantire l'approvvigionamento di tali regioni nelle migliori condizioni è necessario che il granturco sia consegnato nei porti di Huelva, Siviglia o Cadice.
- (6) Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno affidare alla Commissione la gestione della gara. Occorre inoltre stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita.
- (7) Nella comunicazione dell'organismo di intervento slovacco alla Commissione è importante mantenere l'anonimato degli offerenti.

(8) Al fine di ammodernare la gestione, è opportuno che le informazioni richieste dalla Commissione vengano trasmesse per via elettronica.

(9) Per evitare turbative del mercato spagnolo, in particolare al momento della commercializzazione del raccolto di granturco della nuova campagna, è opportuno prevedere che i cereali siano consegnati anteriormente al 30 settembre 2005.

(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo di intervento slovacco procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 100 000 tonnellate di granturco da esso detenute.

2. Le vendite sono destinate all'approvvigionamento del mercato spagnolo. Il cereale entrerà in Spagna esclusivamente attraverso i porti spagnoli di Huelva, Siviglia o Cadice.

Articolo 2

La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

Tuttavia, in deroga a tale regolamento:

- a) le offerte sono presentate con riferimento alla qualità effettiva della partita su cui vertono;
- b) il prezzo minimo di vendita è fissato ad un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93, la cauzione per l'offerta è fissata a 10 EUR/t.

2. Le offerte sono valide solo se accompagnate dall'impegno scritto dell'offerente di costituire una cauzione di 80 EUR/t nel termine di due giorni lavorativi dal giorno di ricevimento della dichiarazione di attribuzione dell'aggiudicazione.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

⁽²⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).